
Legge regionale 9 aprile 2009, n. 17

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”). (1)

(Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 20.04.2009)

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);

considerato quanto segue:

1. La situazione di incertezza che si è verificata in relazione alle norme da seguire nelle aree per l'allenamento, l'addestramento e le gare per cani in cui è previsto l'abbattimento di selvaggina rende necessario e urgente stabilire un nucleo di elementi di disciplina fondamentali per garantire omogeneità e trasparenza nella gestione dell'istituto a livello regionale.

2. Il foraggiamento del cinghiale è una pratica diffusa che influisce notevolmente sull'incremento numerico delle popolazioni con conseguenze non più sostenibili per il territorio agro-silvo-pastorale regionale e con ricadute negative ingenti sulle coltivazioni agricole. L'introduzione di un divieto generalizzato di foraggiamento, mitigato in relazione alle attività di cattura preventivamente autorizzate e interventi di foraggiamento dissuasivo autorizzato dalle province, si rende pertanto necessario per contenere le popolazioni e prevenire ricadute negative sul territorio.

si approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all'articolo 24 della l.r. 3/1994

omissis (1)

Art. 2

Modifiche all'articolo 32 della l.r. 3/1994

omissis (1)

Art. 3

Modifiche all'articolo 58 della l.r. 3/1994

omissis (1)

Note

1. Il testo del presente articolo è riportato in modifica alla l.r. 12 gennaio 1994, n. 3.